

la direttiva sopra ricordata, prevede invece un atteggiamento diverso nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno stabilendo la possibilità e non l'obbligatorietà di respingimento nel caso di condanna per uno dei reati indicati dall'articolo 4 comma 3 della legge Bossi-Fini, eliminando quell'automatismo che invece è chiaro e presente nella legge tanto nella fattispecie dell'ingresso quanto in quella del rinnovo del permesso di soggiorno;

ben più grave, inoltre, appare all'interrogante l'espressa violazione dello spirito della legge nel momento in cui si afferma che l'unico automatismo che preveda automaticamente la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero sia riferibile esclusivamente alle condanne irrevocabili emesse successivamente all'entrata in vigore della legge Bossi-Fini, mentre per le condanne definitive antecedenti all'entrata in vigore della legge Bossi-Fini viene esclusa all'autorità di pubblica sicurezza non solo l'automatismo ma anche la possibilità di valutare l'opportunità di una eventuale espulsione;

l'articolo 5 comma 5 recita: « il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati... quando mancano o vengono a mancare i requisiti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato » evidenziando con le parole « sono rifiutati » un netto automatismo in entrambe le fattispecie;

se si applicasse quello che prevede la direttiva avremmo casi in cui persone condannate per i reati previsti dalla legge potrebbero ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e allo stesso tempo, se dovessero recarsi all'estero, si vedrebbero rifiutare il rientro in Italia « condannandoli a vita alla presenza nel nostro paese », non proprio nello spirito della legge —

se non si ritenga opportuno, avendo creato una evidente disparità nell'applicazione della norma tra coloro che richiedono l'ingresso nel territorio e coloro che richiedono un rinnovo del permesso di soggiorno, modificare sostanzialmente tale

direttiva e se non si intenda rivedere drasticamente le disposizioni di applicazione della legge per quanto riguarda il sistema di automatismi e di valutazioni al fine di rispettare lo spirito della stessa.

(4-07382)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

ZANETTIN. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'Osservatorio Astronomico di Padova (la Specola) fu fondato con decreto della Repubblica Veneta nel 1761;

l'Osservatorio collabora assiduamente con il Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova, ospitato dall'Osservatorio di Padova fino a pochi anni fa;

nel 1942 venne inaugurato l'Osservatorio Astrofisico dell'Università ad Asiago, con l'entrata in funzione del telescopio Galileo 122 cm, il più grande in Europa a quel tempo;

nel 1967 venne inaugurato ad Asiago il telescopio Schmidt 92/67 dell'Osservatorio, uno dei maggiori del suo genere in Europa;

nel 1973 venne inaugurato a Cima Ekar (Asiago) il telescopio Copernico 180 cm. dell'Osservatorio, il più grande a tutt'oggi sul suolo italiano;

l'Osservatorio Astronomico di Asiago ospita quindi i più grossi telescopi sul suolo nazionale;

il personale è costituito da 34 ricercatori e 49 unità di personale tecnico, amministrativo, ausiliario;

ad essi si affianca, sia a Padova che ad Asiago, il personale del Dipartimento di Astronomia;

attualmente l'Osservatorio sta attraversando un periodo critico legato alla riduzione delle risorse economiche disponibili. Rispetto all'anno scorso, il fondo di funzionamento ordinario ha subito una riduzione del 10-15 per cento a causa della riduzione dei finanziamenti alla ricerca;

ovviamente la riduzione va a incidere soprattutto sulle attività di ricerca, non potendo tagliare stipendi o ridurre più di tanto i consumi;

ad Asiago viene effettuata una intensa attività divulgativa soprattutto indirizzata alle scuole e turisti, che vede almeno 15.000 presenze l'anno;

a Cima Ekar continuano ad essere operativi il telescopio Schmidt 92/67 (potenziato di recente con rivelatori CCD) ed il 180 cm.;

risulta all'interrogante che le suddette attività, in particolare il funzionamento dei nuovi laboratori a Padova e la sede osservativa di Cima Ekar, dovranno essere notevolmente ridotte, se non chiuse del tutto, qualora l'attuale situazione di riduzione del FFO dovesse perdurare —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per difendere lo straordinario patrocinio culturale e scientifico costituito dall'Osservatorio di Asiago, scongiurando il paventato rischio di chiusura. (3-02667)

Interrogazioni a risposta scritta:

CARLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni è stata paventata da parte degli organismi regionali scolastici statali la chiusura delle classi quinte serali ed altri corsi programmati per studenti lavoratori di molti istituti nella provincia di Lucca, tra cui l'istituto tecnico nautico, l'istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Viareggio e l'istituto statale professionale commerciale « G. Marconi » di Seravezza;

tali corsi assumono una grande importanza per l'accrescimento culturale di molti lavoratori, che non avendo conseguito il diploma, con tali corsi hanno la possibilità di migliorare il proprio grado di preparazione ed ambire ad un miglioramento della propria condizione lavorativa. Miglioramento che è vincolato al conseguimento del diploma, come nel caso del personale imbarcato;

la scelta di sopprimere tali corsi riguarda in particolar modo gli studenti delle classi quinte, che sono giunti quasi al termine degli studi. Ciò mortificherebbe soprattutto le aspirazioni degli studenti, che con sacrificio e dedizione hanno frequentato per conseguire una maggiore conoscenza e livello di istruzione e aspirano a conseguire il diploma nei vari indirizzi che era possibile scegliere in base ai diversi piani di studio;

il taglio di tali classi è fortemente lesivo del loro diritto allo studio e delle legittime aspettative che fondatamente essi avevano coltivato nel tempo al prezzo di enormi sacrifici sia per studiare che per raggiungere la sede dei corsi serali;

la soppressione di tali corsi riguarda soprattutto i corsi ad indirizzo tecnico;

i considerevoli tagli alla spesa per l'istruzione sta provocando gravi danni e limitazioni all'offerta dei servizi scolastici in generale e all'istruzione serale per studenti lavoratori —:

se non ritenga che tali corsi concorrono a pieno titolo a garantire il diritto allo studio dei cittadini che impegnati in attività lavorative intendono però migliorare la propria istruzione e formazione, conseguendo un titolo di studio;

se non ritenga che la soppressione di tali corsi sia lesiva del diritto di studio degli studenti che hanno già intrapreso un corso di studi;

se e quali iniziative intenda assumere per garantire il regolare completamento, quantomeno, dei corsi già avviati;

se non ritenga di assumere le opportune iniziative per devolvere maggiori risorse finanziarie all'istruzione, comprendendovi anche la parte che riguarda corsi serali di cui alle premesse. (4-07378)

PAOLETTI TANGHERONI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

sono stati effettuati da parte dell'Amministrazione comunale di Pisa i lavori per l'ampliamento della scuola dell'infanzia Monte Bianco al fine di istituire un'ulteriore terza sezione;

la nuova sezione nella scuola Monte Bianco rientra nel Piano provinciale dell'istruzione approvato dal comune, provincia e CSA;

ad oggi non sono stati assegnati i 2 insegnanti necessari per l'apertura della terza sezione;

l'istituzione della terza sezione risponde ad un'esigenza di 27 bambini residenti nel comune di Pisa, risultati idonei all'iscrizione secondo il bando di ammissione alle scuole dell'infanzia —:

quali iniziative il Ministro intenda assumere affinché sia riconosciuto il Piano provinciale dell'istruzione e mettere i Provveditorati in condizione di nominare il personale educativo per l'istituzione della terza sezione nella scuola dell'infanzia Monte Bianco. (4-07385)

ROTUNDO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

ogni Università degli Studi, nel rispetto del principio dell'autonomia, si vede legittimata ad attivare corsi di studi universitari per il conseguimento di lauree e lauree specialistiche anche in assenza delle specifiche Facoltà di riferimento;

questa possibilità offerta dal legislatore è stata colta, per quel che consta, da numerosi Atenei, tra quali:

Università degli Studi Magna Grecia-Catanzaro: Corso di laurea in ingegneria informatica e biomedica (Classe 09); anno di attivazione 1° novembre 2001;

Università degli Studi del Molise-Campobasso: Corso di laurea in ingegneria dell'industria agroalimentare (classe 10); anno di attivazione 1° ottobre 2002 (Facoltà di appoggio: Agraria);

Università degli Studi Carlo Bo - Urbino: corso di laurea in tecnico del territorio (classe 7 — Urbanistica e Scienze della Pianificazione e Territoriale); anno di attivazione 1° novembre 2001, Facoltà di appoggio: Giurisprudenza e Scienze Ambientali;

Università degli Studi dell'Industria — Varese e Como; Corso di Laurea in Ingegneria per la sicurezza del Lavoro e dell'Ambiente (classe 08); anno di attivazione 1° ottobre 2003; Facoltà di appoggio: Scienze Varese; Scienze Como; Medicina e Chirurgia Varese; Giurisprudenza Varese;

questa circostanza, ormai generalizzata, sta creando, ad avviso dell'interrogante, una situazione di degrado culturale poiché i corsi di studio, in assenza delle facoltà di riferimento, spesso presentano un'offerta didattica carente di quegli elementi fondamentali per l'esercizio qualificato della professione (ad esempio la mancanza della facoltà di ingegneria priva di allievi di quelle discipline indispensabili per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile quale la legge consente, e favorisce, invece, un'offerta didattica ridondante di contenuti caratteristici delle Facoltà di appoggio che promuovono queste iniziative al solo palese scopo di colonizzare spazi didattici non pertinenti) —:

se il Ministro non ritenga di dover adottare tutte le iniziative di propria competenza, ivi comprese quella normativa, per:

a) porre immediato e fattivo rimedio a questa generalizzata situazione che finisce per svilire complessivamente il si-

stema universitario italiano, tanto più in questo momento di concorrenza europea anche negli studi;

b) svolgere ogni situazione per tutelare gli studenti dal rischio di isolamento dal mercato del lavoro, cui inevitabilmente andrebbero incontro conseguendo, inconsapevolmente e con grandi sacrifici, titoli di studi non professionalizzanti;

c) correggere l'attuale sistema condizionando l'attivazione di corsi di laurea e corsi di laurea specialistica soltanto in presenza delle facoltà di riferimento, e obbligando quegli Atenei che hanno attivato o stanno attivando Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica in condizioni anomale, a dare immediata esecuzione alle procedure di istituzione delle rispettive Facoltà di riferimento. (4-07388)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:

COSTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 20 maggio 1988, n. 160 ha disposto il raddoppio del parametro della retribuzione pensionabile unicamente per la liquidazione delle pensioni dei dirigenti di aziende industriali collocati in quiescenza a partire dal 1° gennaio 1988, creando in tal modo una disparità di trattamento economico con coloro che erano andati in pensione antecedentemente al 1988;

il diritto all'equiparazione dei trattamenti pensionistici *ante* e *post* 1988 dei pensionati Inpdai era già stato di fatto riconosciuto dopo pochi mesi dalla conversione in legge del citato decreto legge con l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e il relativo decreto attuativo decreto del Presidente della Repubblica

n. 369 del 1989 che ha disposto una — benché parziale — perequazione della pensione per i dirigenti di aziende industriali entrati in quiescenza prima del 1° gennaio 1988;

negli anni si sono succeduti vari interventi di rivalutazione, fino a quello disposto dall'articolo 11, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in cui veniva fissata la perequazione delle pensioni Inpdai *ante* 1988 con effetto dal 1° luglio 1994, affidandone la regolamentazione ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

con decreto interministeriale del 2 febbraio 1999, emanato per riequilibrare i trattamenti pensionistici Inpdai aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 con quelli a decorrenza successiva, agli arretrati corrisposti per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1998 è stata applicata una decurtazione del 78 per cento;

per anni l'Inpdai è stato assoggettato per legge al versamento nelle casse dell'Inps di un contributo in percentuale dei propri introiti, anche in caso di bilancio negativo, e che con la legge finanziaria per il 1998 l'Inpdai è rimasto in pratica l'unico regime sostitutivo a rimanere operato da tale contributo;

l'Inpdai è stato privato dei contributi del dirigenti delle imprese terziarie, iscritti all'Inps, pur essendo lasciato in carico ad esso l'obbligo di corrispondere le pensioni ai dirigenti di quel settore —:

quali iniziative di propria competenza intenda porre termine ad una iniqua discriminazione tra i dirigenti di aziende industriali pensionati prima del 1° gennaio 1988 e quelli andati in quiescenza successivamente, pur avendo essi accantonato contributi previdenziali in eguale misura, tenuto conto — altresì — in un'analoga situazione i dirigenti dello Stato andati in pensione prima del 1° gennaio 1979 hanno